

## SOMMARIO

<b>CICLI TECNOLOGICI .....</b>	<b>2</b>
<b>Ambito di applicazione.....</b>	<b>2</b>
<b>Fasi lavorative.....</b>	<b>2</b>
<b>Materie prime .....</b>	<b>2</b>
<b>Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche .....</b>	<b>2</b>
<b>Soglia massima .....</b>	<b>2</b>
<b>PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE.....</b>	<b>2</b>
<b>Criteria di manutenzione.....</b>	<b>2</b>
<b>Messa in esercizio e a regime .....</b>	<b>3</b>
<b>RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA.....</b>	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>

## CICLI TECNOLOGICI

### **Ambito di applicazione**

Gruppi elettrogeni e motori di emergenza utilizzati per non più di 150 ore/anno, con potenza termica nominale complessiva superiore alle soglie di cui alla Parte I dell'Allegato IV al d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Definizioni ai fini dell'applicazione del presente provvedimento

- *potenza termica nominale del gruppo*: prodotto del potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile utilizzato e della portata oraria massima di combustibile bruciato al singolo gruppo elettrogeno, così come dichiarata dal costruttore, espressa in watt termici o suoi multipli;
- *potenza termica nominale complessiva dei gruppi elettrogeni o motori di emergenza*: somma delle potenzialità termiche nominali dei gruppi e dei motori collocati all'interno dello stesso stabilimento o sito;

Rientrano nelle attività scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. le attività di cui alle lettere bb), ee), ff), gg), hh) della Parte I dell'Allegato IV.

I gestori di tali impianti devono pertanto comunicare al Comune in cui ha sede l'insediamento, e per conoscenza alla Provincia territorialmente competente, di rientrare nella tipologia sopraindicata, secondo quanto previsto dall'art. 272 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere una o più fasi lavorative elencate all'interno dell'allegato tecnico stesso.

### **Fasi lavorative**

**A.** Utilizzo di gruppi elettrogeni e motori di emergenza.

### **Materie prime**

**Z.** Combustibili. E' ammesso l'utilizzo dei seguenti combustibili: gasolio, benzina, biodiesel, olio combustibile, metano, GPL

Le caratteristiche merceologiche e le modalità di impiego dei suddetti combustibili devono essere conformi alle prescrizioni del Titolo III della parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Non sono previsti limiti alle emissioni.

Il Gestore dovrà monitorare il funzionamento dei gruppi tenendo a disposizione presso l'impianto la registrazione delle accensioni. In caso di funzionamento superiore alle 150 ore, dovrà inviare relazione contenente le motivazioni del superamento del periodo di attivazione previsto all'Autorità Competente.

I gruppi elettrogeni/motori di emergenza di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW devono essere dotati di apposito contaore.

Gli impianti esistenti dovranno adeguarsi alle prescrizioni sopra riportate entro il 1° settembre 2013.

### **Soglia massima**

Non prevista per questo allegato.

## PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

### **Criteri di manutenzione**

1. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite nella procedura operativa predisposta dal gestore secondo le indicazioni del costruttore ed opportunamente registrate. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

**Messa in esercizio e a regime**

2. Il gestore, almeno quindici giorni prima del collaudo degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
3. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 2.

<b>RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA</b>
---------------------------------------

La relazione tecnica semplificata dovrà essere redatta compilando in ogni sua parte il modello in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.